

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2020



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 4 In gazzetta il Decreto "Liquidità" convertito
- 4 Prestazioni di servizi e vendite a distanza di beni - modificati taluni obblighi in materia di Iva
- 5 Meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'UE

Prassi

- 6 Luogo della prestazione dei servizi delle imbarcazioni da diporto nel noleggio e nella locazione a breve termine
- 6 Contributo a fondo perduto – chiarimenti
- 6 Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
- 7 Cambi valute estere del mese di maggio 2020
- 7 Acquisto di mezzi nautici per svolgere attività di soccorso nelle acque dei laghi e in zone limitrofe
- 7 Cedolare secca - proroga del contratto
- 7 Lavori di restauro della facciata esterna e dei balconi
- 8 Attività di manutenzione discarica – applicazione dell'aliquota Iva del 10%
- 8 Liquidazione IVA di gruppo – operazioni straordinarie
- 8 Obblighi di sostituto di imposta di compagnia assicurativa estera nei confronti dei soggetti neo-residenti in Italia
- 8 Recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
- 8 Sistemi di pagamento – circuito di credito commerciale
- 8 Proventi derivanti da operazioni di peer to peer lending
- 9 Tassazione borsa di studio svizzera – chiarimenti
- 9 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto
- 9 Criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi
- 9 Beni utilizzati per le piattaforme di perforazione e sfruttamento – cessione all'esportazione non imponibile IVA
- 9 Documento commerciale per reso merce - reso del reso
- 10 Recupero credito IVA nell'ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo
- 10 Calcolo della percentuale di detrazione - esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili
- 10 Servizio di lettura dei ripartitori di calore posti all'interno dei condomini –quando l'aliquota IVA è ridotta
- 10 Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l'uso di una interfaccia elettronica
- 11 Corsi di volo – trattamento IVA
- 11 Riscatto di periodi non coperti da contribuzione - modalità di detrazione dell'imposta lorda in caso di dilazione del pagamento
- 11 Regime di tassazione applicabile ad una borsa di studio erogata da un'organizzazione intergovernativa ad un soggetto residente in Italia

Ordinary Assist

11	Detrazione spese recupero patrimonio edilizio - cessione dell'immobile prima del sostenimento della spesa
12	Detrazione per interventi di riduzione del rischio sismico - cessione del credito
12	Art-Bonus - complesso monumentale
12	Emolumenti riferibili ad anni precedenti rispetto a quello di percezione - tassazione separata
12	Canoni di locazione di alloggi ad uso abitativo da parte di ricercatori e lavoratori altamente qualificati –contributi
12	Luogo della prestazione dei servizi delle imbarcazioni da diporto nel noleggio e nella locazione a breve termine

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

12	Codici tributo
----	----------------

L'Agenzia delle entrate informa

13	Archivi, elenchi e altre utilità Software
----	--

Dottrina

14 15	Fondazione nazionale commercialisti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cancellazione del saldo Irap del 2019 – trattamento contabile ✓ Le novità dei decreti legge per fronteggiare l'emergenza
	Consiglio nazionale del notariato	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scioglimento della comunione legale e libera disponibilità delle quote da parte dei coniugi ✓ Limiti alla possibilità per associazioni e fondazioni di operare trasformazioni, fusioni o scissioni ✓ Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni ✓ Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni

Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p>In gazzetta il “Decreto liquidità” convertito</p> <p>È stata pubblicata la legge 5 giugno 2020, n. 40 di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” cd. “Decreto liquidità”. Le relative misure sono state illustrate nel dettaglio con lo Special assist n. 11/2020.</p>	<p><i>Legge 5/6/20, n. 40 (G.U. n .143 del 6/6/20)</i></p>
<p>Prestazioni di servizi e vendite a distanza di beni - modificati taluni obblighi in materia di Iva</p> <p>È stata modificata la disciplina della territorialità IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi. Sono state, inoltre, previste per tali soggetti semplificazioni alla disciplina del MOSS (Mini One Stop Shop - Mini Sportello Unico) in recepimento dell’art. 1 della direttiva 2017/2455.</p>	<p><i>Decreto legislativo 1/6/20, n. 45 (G.U. n.145 del 9/6/20)</i></p>
<p>Territorialità Iva - Criterio generale - si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ove rese a committenti non soggetti passivi:</p> <p>a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, a condizione che il committente sia domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;</p> <p>b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea.</p> <p>In sostanza, resta fermo, in linea generale, il criterio impositivo del luogo del domicilio o della residenza del committente non soggetto passivo e, pertanto, per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, se rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, l'IVA è dovuta in Italia se il committente non soggetto passivo è ivi stabilito, ossia è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all'estero. Tuttavia, rispetto a questa regola di carattere generale sono state introdotte due eccezioni.</p> <p>1° Eccezione – il prestatore di servizi è un soggetto Iva stabilito non in Italia ma in un altro Stato membro UE. In tale ipotesi non si applica l’Iva italiana per i servizi resi a committenti stabiliti in Italia ove concorrano tutte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il prestatore è stabilito in un solo stato UE; • l'ammontare complessivo, al netto dell'Iva, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti italiani, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato in Italia 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato; • il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'Iva in Italia. <p>2° eccezione – il prestatore di servizi è un soggetto passivo stabilito in Italia e i servizi sono resi a committenti non soggetti iva, stabiliti in un altro Stato UE. In tal caso si applica l’Iva italiana ove concorrano tutte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il prestatore è stabilito solo in Italia; • l'ammontare complessivo, al netto dell'Iva, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati UE diversi dall'Italia, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato; • il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro. <p>Opzione - l'opzione per l'applicazione dell'Iva in altro Stato UE è valida 2 anni, è revocabile e deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata.</p>	

Ordinary Assist

MOSS e soggetti Extra UE - è stata espunta la condizione per cui l'accesso al MOSS richiede ad un prestatore extra-UE di non essere identificato in altro Paese UE a fini IVA. Pertanto, laddove un fornitore extra-UE di servizi elettronici, resi a privati consumatori UE, sia identificato ai fini IVA in un altro Paese UE, lo stesso prestatore può identificarsi anche in Italia e adottare il regime IVA MOSS, per beneficiare delle semplificazioni da esso previste.

I prestatori di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici che si avvalgono del MOSS resi nei confronti di committenti domiciliati o residenti in Italia, non operanti in regime di impresa, arti e professioni (in sostanza, ai consumatori) devono applicare le norme sulle certificazioni fiscali del commercio al minuto e attività assimilate: la fattura è emessa a richiesta del cliente, mentre è fatto obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale.

Meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'UE

È stato pubblicato il decreto legislativo n. 49 del 2020 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, il quale stabilisce le norme relative alle **procedure amichevoli** o ad altre procedure di **risoluzione delle controversie tra l'Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea** che derivano dall'interpretazione e dall'applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l'Italia è parte e della Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate. Il decreto stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati nel caso in cui emergono tali controversie.

*D.lgs. 10/6/20, n. 49
(G.U. n.146 del 10/6/20)*

Ordinary Assist

PRASSI

<p>Luogo della prestazione dei servizi delle imbarcazioni da diporto nel noleggio e nella locazione a breve termine</p> <p>Individuazione delle modalità e dei mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea nella locazione o nel noleggio delle imbarcazioni da diporto.</p> <p>L'effettiva utilizzazione e fruizione dell'imbarcazione da diporto al di fuori dell'Unione europea si evince dal contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine anche sulla base della dichiarazione resa dall'utilizzatore dell'imbarcazione stessa, sotto la propria responsabilità. Il contratto deve essere supportato dai mezzi di prova individuati dal provvedimento, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sistemi di navigazione satellitare; • dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo; • fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno due per ogni settimana di navigazione; • documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l'ormeggio dell'imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell'Unione europea; • documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell'Unione europea, relativi all'utilizzo al di fuori dell'Unione europea dell'imbarcazione da diporto. 	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 234483 del 15/06/20</i></p>
<p>Contributo a fondo perduto – chiarimenti</p> <p>Forniti chiarimenti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto, previsto dal D.L. "Rilancio", destinato agli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo o agrario, titolari di partita Iva, con ricavi e/o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel 2019, colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19".</p> <p>L'accesso al contributo a fondo perduto è aperto anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e alle società tra professionisti, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario. Il contributo spetta anche a chi esercita attività d'impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.</p> <p>Attività dall'1/1/19 – il contributo a fondo perduto spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1/1/19 per un importo almeno pari alla soglia minima di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</p> <p>Modalità di fruizione – i soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate, con l'indicazione della sussistenza di tutti i requisiti, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura. Per i contributi di importo superiore a 150.000 euro, il modello dell'istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 15 del 13/6/20</i></p>
<p>Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del</i></p>

Ordinary Assist

<p>L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La predetta percentuale è del 20%, 15% e 10% per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a 400mila euro, superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro, superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020.</p> <p>Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso.</p>	<p><i>direttore n. 230439 del 10/6/20</i></p>
<p>Istanza - oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell'ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019, l'IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell'intermediario eventualmente delegato alla trasmissione. L'istanza contiene anche l'autocertificazione di regolarità antimafia.</p> <p>Controlli - l'Agenzia delle entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, mediante accredito diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario. Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell'istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell'istanza.</p>	
<p>Cambi valute estere del mese di maggio 2020</p> <p>Accertate gli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, per il mese di maggio 2020, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBCA.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 232382 del 12/6/20</i></p>
<p>Acquisto di mezzi nautici per svolgere attività di soccorso nelle acque dei laghi e in zone limitrofe</p> <p>In tema di acquisto di mezzi nautici, per beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA, la condizione per cui la nave deve essere "adibita alla navigazione in alto mare" si riferisce alle navi che effettuano trasporto a pagamento di passeggeri o sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 183 del 12/6/20</i></p>
<p>Cedolare secca - proroga del contratto</p> <p>Per i canoni derivanti dalla stipula dei contratti di locazione, aventi ad oggetto immobili destinati all'uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 (Negozzi e botteghe), in caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, l'opzione per il regime della cedolare secca deve essere esercitata entro il termine di versamento dell'imposta di registro tramite la presentazione del modello per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 184 del 12/6/20</i></p>
<p>Lavori di restauro della facciata esterna e dei balconi</p> <p>All'esplicito richiamo nella disciplina del Bonus facciate agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, consegue che sono ammessi al "bonus facciate", gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 185 del 12/06/20</i></p>

Ordinary Assist

<p>Attività di manutenzione discarica – aliquota Iva del 10% L'aliquota IVA del 10% è finalizzata a incentivare l'intera attività di bonifica dei siti inquinati e, pertanto, tutti i lavori di recupero funzionali a questo fine e risultanti dal progetto di bonifica debitamente autorizzato dalle autorità pubbliche competenti sono da ritenersi qualificabili come opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica. L'aliquota IVA del 10% è applicabile alla costruzione e alla cessione di opere di urbanizzazione e non, di regola, anche ai relativi interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 186 del 12/06/20</i></p>
<p>Liquidazione IVA di gruppo – operazioni straordinarie La liquidazione IVA di gruppo consente alle società, legate da rapporti di controllo e in possesso di specifici requisiti, di procedere alla liquidazione periodica dell'IVA in maniera unitaria, con compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo. Nei casi di operazioni straordinarie il generale principio del subentro nelle posizioni giuridiche del dante causa, deve essere applicato alla disciplina della liquidazione IVA di gruppo valutando di volta in volta il singolo caso.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 187 del 12/6/20</i></p>
<p>Obblighi di sostituto di imposta di compagnia assicurativa estera nei confronti dei soggetti neo-residenti in Italia Per il regime fiscale agevolato dei neo-residenti, una volta esercitata l'opzione, il soggetto che si avvale dell'imposta sostitutiva per "i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione che costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati" può rilasciare un'apposita dichiarazione agli intermediari che eventualmente intervengono nella riscossione di redditi esteri i quali possono scegliere di non applicare alcuna imposta. È nella facoltà dell'intermediario l'applicazione o meno della ritenuta sui redditi di fonte estera da corrispondere al neo residente. Tale facoltà, tuttavia, non può essere esercitata dal sostituto già dal momento del versamento dell'imposta sostitutiva e prima dell'opzione in dichiarazione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 178 dell'11/6/20</i></p>
<p>Recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti Il Bonus facciate, sotto il profilo soggettivo, riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 179 dell'11/6/20</i></p>
<p>Sistemi di pagamento – circuito di credito commerciale Il circuito di credito commerciale è un sistema attraverso cui avviene lo scambio di beni e servizi che non può essere considerato un altro sistema di pagamento che garantisca la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria; pertanto, il circuito di credito commerciale non rispetta i requisiti di tracciabilità previsti dalla legge di bilancio 2020 per fruire della detrazione dall'imposta lorda, nella misura pari al 19%, degli oneri sostenuti indicati nell'art. 15 del Tuir.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 180 dell'11/06/20</i></p>
<p>Proventi derivanti da operazioni di peer to peer lending Per l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sui proventi derivanti da investimenti su piattaforme di P2P Lending rilevano due condizioni: la natura del soggetto finanziatore, che deve essere esclusivamente una persona fisica al di fuori dell'esercizio di una attività d'impresa, e la qualifica del gestore della piattaforma, che deve essere un intermediario finanziario iscritto all'albo o un istituto di pagamento, autorizzato dalla Banca d'Italia.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposte n. 168 e n. 169 del 9/6/20</i></p>

Ordinary Assist

<p>Tassazione borsa di studio svizzera - chiarimenti Una persona italiana si è iscritta all'AIRE ed ha trasferito la propria residenza in Svizzera. Secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Svizzera, la borsa di studio percepita da un residente in uno Stato contraente (Svizzera) per soggiornare nell'altro Stato (Italia) non è assoggettata a tassazione in questo altro Stato (Italia), se erogata da un Ente non appartenente a quest'ultimo. L'interessato potrà dimostrare che è effettivamente residenza in Svizzera se, effettivamente, il trasferimento in Italia sia avvenuto al solo fine di seguire i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 171 del 9/6/20</i></p>
<p>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto Dal 16/6/20 i contribuenti possono già utilizzare in compensazione nel modello F24 - utilizzando il codice tributo 6920 - il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dal decreto Rilancio. I contribuenti potranno anche decidere di cedere il credito "in conto canone", scalandolo cioè dall'ammontare dovuto, senza dover versare la somma per intero, ferma restando naturalmente l'accettazione da parte del locatore.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 14 del 6/6/20</i></p>
<p>Criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi Approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli del 730/2020 con esito a rimborso. L'art. 5, co. 3-bis, del decreto legislativo 21/11/14, n. 175, prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Per effetto del richiamo al citato art.5, co. 3-bis, contenuto nell'art. 1, co. 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 225347 del 5/6/20</i></p>
<p>Beni utilizzati per le piattaforme di perforazione e sfruttamento – cessione all'esportazione non imponibile IVA L'art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede il regime di non imponibilità per le cessioni di beni all'esportazione. Nel concetto di cessione all'esportazione sono ricomprese le operazioni di spedizione e trasporto di beni utilizzati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento ed il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 166 del 5/6/20</i></p>
<p>Documento commerciale per reso merce - reso del reso Qualora sia stato consegnato al cliente un "buono-acquisto" da spendere nei futuri acquisti, si ritiene che all'atto della cessione del nuovo prodotto il contribuente abbia facoltà di emettere due scontrini, il primo negativo, di importo pari al "buono-acquisto", per rettificare il corrispettivo del bene reso, il secondo di importo pari al corrispettivo globale del nuovo bene, per certificarne l'acquisto.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 167 del 5/06/20</i></p>

Ordinary Assist

<p>Recupero credito IVA nell'ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo Nella procedura di liquidazione IVA di gruppo le eccedenze periodiche IVA a debito e a credito delle singole società sono trasferite alla controllante che procede alla liquidazione e al versamento del saldo del gruppo, ovvero resta titolare dell'eventuale eccedenza a credito.</p> <p>Ove necessaria, la garanzia costituisce presupposto della validità della compensazione e, pertanto, qualora ne venga omessa la presentazione, la compensazione non si perfeziona. Per effetto della regolarizzazione della violazione, il credito ripristinato resta nella disponibilità della controllante, in conformità alle regole di funzionamento della procedura di liquidazione IVA di gruppo sopra descritte, secondo cui le eccedenze periodiche IVA a debito e a credito delle singole società sono trasferite alla controllante che procede alla liquidazione e al versamento del saldo del gruppo, ovvero resta titolare dell'eventuale eccedenza a credito.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 164 del 4/6/20</i></p>
<p>Calcolo della percentuale di detrazione - esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili L'art. 19-bis, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che per il calcolo della percentuale di detrazione Iva non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili e ciò è conforme alla direttiva n. 112/2006/CE, secondo cui, in deroga alle regole generali, per il calcolo del pro rata di detrazione non si tiene conto dell'importo del volume d'affari relativo alle cessioni di beni d'investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 165 del 4/6/20</i></p>
<p>Servizio di lettura dei ripartitori di calore posti all'interno dei condomini –Quando l'aliquota IVA è ridotta Potrà applicare l'aliquota Iva del 10% sul corrispettivo relativo alla lettura dei ripartitori di calore posti all'interno dei condomini la società che provvede all'installazione dei ripartitori di calore con la relativa lettura o esegue il servizio di sola lettura degli apparecchi installati da lei o da altre ditte, ma solo se ha stipulato un "contratto di Servizio Energia", finalizzato all'efficienza e al risparmio energetico, che preveda, tra le prestazioni, anche la lettura dei ripartitori di calore.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 163 del 3/6/20</i></p>
<p>Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l'uso di una interfaccia elettronica L'art. 13 co. 1, del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha stabilito, che i soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno della UE, devono trasmettere per ciascun fornitore, i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica; • il numero totale delle unità vendute in Italia; • il valore delle vendite effettuate in Italia indicando, a scelta, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita. <p>Tale obbligo si applica fino al 31/12/20.</p> <p>L'obbligo comunicativo riguarda l'interfaccia elettronica che partecipa direttamente o indirettamente alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni; • riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato; • ordinazione o alla consegna dei beni. <p>Al contrario, non c'è nessun obbligo di comunicazione per il gestore di una piattaforma</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 13 dell'1/6/20</i></p>

Ordinary Assist

<p>che effettua solo una delle operazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni; • la catalogazione o la pubblicità di beni; • il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione. <p>Si evidenzia inoltre che il co. 3 dell'art. 13 prevede che il soggetto passivo è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati delle cessioni presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.</p> <p>Ciò premesso, i principali chiarimenti della Agenzia delle entrate contenuti nella Circolare n.13 riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definizioni • ambito applicativo • trasmissione dei dati • decorrenza dell'obbligo di comunicazione. 	
<p>Corsi di volo – trattamento IVA</p> <p>È stato chiarito che, al pari dell'insegnamento della guida automobilistica, i corsi di volo rappresentano, in via generale, un insegnamento di tipo specialistico, imponibile IVA, dal cui ambito è possibile escludere, per assoggettarli al regime di esenzione, solo i corsi finalizzati all'ottenimento della licenza di pilota commerciale e di quella di pilota di linea in quanto finalizzati a svolgere l'attività professionale di pilota. Tali corsi in sostanza possiedono di per sé le caratteristiche per essere ricondotti nell'ambito della formazione professionale (esente da IVA) perché volti a trasmettere conoscenze utilizzate esclusivamente ai fini dello svolgimento professionale dell'attività di pilota. Può rientrare nel regime di esenzione in commento anche il corso per l'ottenimento della licenza di pilota privato quando lo stesso costituisce parte integrante della formazione professionale finalizzata allo svolgimento della professione di pilota commerciale o di linea. Diversamente, l'insegnamento finalizzato all'ottenimento della licenza di pilota privato, avendo uno scopo meramente ricreativo o sportivo, va considerato di tipo specialistico, come tale imponibile ad IVA.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 162 dell'1/06/20</i></p>
<p>Riscatto di periodi non coperti da contribuzione - modalità di detrazione dell'imposta lorda in caso di dilazione del pagamento</p> <p>Nell'ambito della pace contributiva, la detrazione dall'imposta lorda spettante, a seguito del riscatto previdenziale, è pari al 50% o di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. La detrazione spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno d'imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 181 dell'11/6/20</i></p>
<p>Regime di tassazione applicabile ad una borsa di studio erogata da un'organizzazione intergovernativa ad un soggetto residente in Italia</p> <p>Nel caso in cui la borsa di studio non sia riconducibile a nessuna delle previsioni di favore, è soggetta al regime di tassazione previsto dal TUIR, quale reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente. Derogano al regime ordinario di imponibilità delle borse di studio, alcune specifiche tipologie di borse di studio erogate, ad esempio, dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria per i dottorati di ricerca e per le attività di ricerca post lauream.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 173 del 10/6/20</i></p>
<p>Detrazione spese recupero patrimonio edilizio - cessione dell'immobile prima del sostenimento della spesa</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 174 del 10/6/20</i></p>

Ordinary Assist

<p>In caso di vendita dell'unità immobiliare, se la spesa relativa alla detrazione per recupero del patrimonio edilizio è stata sostenuta successivamente alla sottoscrizione del rogito notarile, la parte venditrice, al momento dell'effettuazione del versamento, non aveva titolo per usufruire della detrazione, non essendo più proprietaria dell'immobile compravenduto, oggetto degli interventi di ristrutturazione. Pertanto, la detrazione corrispondente a tale spesa non può essere oggetto di trasferimento dal venditore all'acquirente dell'immobile, e non può essere utilizzata direttamente dal venditore stesso.</p>	
<p>Detrazione per interventi di riduzione del rischio sismico - cessione del credito Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, questo soggetto ha diritto alla detrazione per riduzione del rischio sismico per le spese relative agli interventi realizzati sulle parti comuni. La locuzione "parti comuni", pur non presupponendo l'esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, comunque, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 175 del 10/6/20</i></p>
<p>Art-Bonus - complesso monumentale Gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato (ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione), che hanno in realtà natura sostanzialmente pubblicistica, possono ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano dell'Art Bonus.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 176 del 10/6/20</i></p>
<p>Emolumenti riferibili ad anni precedenti rispetto a quello di percezione - tassazione separata Nel caso di contratto collettivo, di norme o atti amministrativi dai quali derivano emolumenti riferibili ad anni precedenti rispetto a quello di percezione, le somme erogate non concorrono alla tassazione progressiva ma sono assoggettati alla tassazione separata. Qualora invece gli emolumenti relativi all'anno in cui interviene l'accordo siano corrisposti nello stesso anno, non si fa luogo alla tassazione separata.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 177 del 10/6/20</i></p>
<p>Canoni di locazione di alloggi ad uso abitativo da parte di ricercatori e lavoratori altamente qualificati –contributi I contributi della Regione erogati a parziale ristoro delle spese sostenute per canoni di locazione di alloggi a uso abitativo da parte di ricercatori e lavoratori altamente qualificati, che trasferiscano il proprio domicilio nel territorio della Regione stessa, non sono riconducibili tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati in quanto tra l'ente erogatore e il beneficiario non sussiste alcun rapporto di lavoro. I contributi non concorrono alla formazione della base imponibile del beneficiario.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 172 del 9/6/20</i></p>
NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI	
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI	
CODICI TRIBUTO	
<p>Codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui all'art. 28 del decreto-legge 19/5/20, n. 34</p>	<p>"6920" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda -art. 28 del decreto-legge 19/5/20, n. 34"</p> <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 32 del 6/6/20</i></p>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Archivi, elenchi e altre utilità

Disponibili:

- Guida "La dichiarazione precompilata 2020" in lingua tedesca

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- aggiornamento tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo

Software

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- software di compilazione Modello di versamento F24 (versione 2.8.0);
- software di compilazione Dichiarazione modello Redditi Persone fisiche 2020 (versione 1.1.2);
- software di controllo Dichiarazione modello Redditi Persone fisiche 2020 (versione 1.1.2);
- software di controllo Indici Sintetici di Affidabilità allegati ai modelli Redditi 2020 (versione 1.0.2);
- software di compilazione Dichiarazione modello Redditi Enti non commerciali 2020 (versione 1.1.1);
- software di controllo Dichiarazione modello Redditi Enti non commerciali (versione 1.1.1);
- software di compilazione Dichiarazione modello Redditi Società di capitali 2020 (versione 1.1.1);
- software di controllo Dichiarazione modello Redditi Società di capitali 2020 (versione 1.1.1);
- software di compilazione Dichiarazione modello redditi Società di persone 2020 (versione 1.1.1);
- software di controllo Dichiarazione modello redditi Società di persone 2020 (versione 1.1.1);
- aggiornamento software di compilazione "il tuo Isa" - Indici Sintetici di Affidabilità (Isa) 2020: (versione 1.0.2).

*Agenzia delle
entrate, sul sito
internet
Dal 1/6 al 15/6*

Ordinary Assist

DOTTRINA	
<p>Cancellazione del saldo Irap del 2019 – trattamento contabile: Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Pubblicato un documento in cui i commercialisti illustrano il corretto trattamento contabile della cancellazione del saldo Irap relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 disposto con l'art. 24 del D.L. n. 34/2020.</p>	<p><u>FNC, documento del 5/6/20</u></p>
<p>Le novità dei decreti-legge per fronteggiare l'emergenza: Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Pubblicati 3 documenti, di aggiornamento di documenti già pubblicati, concernenti le misure, fiscali e non, introdotte in conseguenza dell'emergenza sanitaria con i decreti "Cura Italia", "Liquidità" e "Rilancio" corredate con i più recenti chiarimenti della prassi amministrativa in materia.</p>	<p><u>FNC, 3 documenti</u></p>
<p>Scioglimento della comunione legale e libera disponibilità delle quote da parte dei coniugi: Consiglio nazionale notariato</p> <p>Pubblicato uno studio in cui i notai hanno esaminato gli effetti dello scioglimento della comunione legale tra coniugi rispetto ai beni acquistati prima della cessazione di tale regime. Nello studio i notai dopo aver esaminato lo stato della giurisprudenza e della dottrina, hanno evidenziato che l'orientamento prevalente non è in linea con quanto asserito in una recente sentenza del 2018 della Cassazione, secondo la quale i beni acquistati in vigenza della comunione legale resterebbero assoggettati alle regole proprie del previgente regime, nonostante l'intervenuta stipula di una convenzione di separazione dei beni.</p> <p>Tale principio dell'ultrattività della comunione legale è criticato dai notai che, invece, affermano l'opposto principio per cui al momento del verificarsi di una causa di scioglimento del regime di comunione legale, subentra, in ordine ai beni acquistati manente comunione, una situazione di comunione ordinaria, con la conseguente libera disponibilità della quota del singolo coniuge.</p>	<p><u>CNN, studio n.50-2020/C</u></p>
<p>Limiti alla possibilità per associazioni e fondazioni di operare trasformazioni, fusioni o scissioni: Consiglio nazionale notariato</p> <p>È stato pubblicato uno studio in cui i notai hanno analizzato la disciplina del nuovo art. 42-bis c.c., recante una specifica disciplina della fusione e scissione degli enti del Primo Libro, a prescindere dalla loro qualificabilità in termini di "Enti del Terzo settore", come definiti dall'art. 4 del D.lgs. 117/2017, disposizione che pone una serie di limiti alla possibilità per gli enti del libro di porre in essere operazioni di trasformazione, fusione e scissione, tra cui, innanzitutto un limite di carattere statutario; tale possibilità è, infatti, condizionata alla circostanza che ciò non sia "espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto". Al riguardo, i notai hanno esaminato la possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • porre in essere operazioni di trasformazione, fusione e scissione da parte degli enti costituiti anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 42-bis c.c.; • introdurre il divieto di addivenire ad operazioni straordinarie successivamente alla costituzione dell'ente; • sopprimere il divieto statutario di realizzazione di trasformazioni, fusioni e scissioni, con particolare riferimento all'ipotesi in cui detta soppressione sia operata contestualmente all'operazione straordinaria; • esistenza di limiti alla sopprimibilità del menzionato divieto. 	<p><u>CNN, studio n.76-2020/I</u></p>

Ordinary Assist

<p>Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni: Consiglio nazionale notariato</p> <p>È stato pubblicato uno studio in cui i notai hanno analizzato la trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni alla luce del disposto dell'art. 42 bis c.c. introdotto dal D.lgs n. 117/2017 con il quale, tra l'altro, sono state disciplinate le operazioni straordinarie degli enti del libro primo.</p> <p>In particolare, i notai hanno focalizzato l'attenzione sul procedimento richiesto dalla nuova disciplina della trasformazione tra enti dotati di personalità giuridica iscritti nel registro delle persone giuridiche previsto dal D.P.R. n. 361/200 ovvero iscritti nel nuovo registro unico nazionale del terzo settore. Lo studio esamina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le relazioni richieste per procedere alla trasformazione e la possibilità di rinuncia alle stesse nelle diverse fattispecie; • le maggioranze applicabili alle delibere che decidono sulla trasformazione; • le modalità di attribuzione delle partecipazioni per gli enti in cui ciò sia possibile; • i meccanismi di pubblicità previsti nelle diverse ipotesi in cui gli enti coinvolti siano o meno enti del terzo settore. 	<p><u>CNN, studio n.78-2020/I</u></p>
<p>Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni: Consiglio nazionale notariato</p> <p>È stato pubblicato uno studio in cui i notai hanno analizzato la trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni alla luce del disposto dell'art. 42 bis c.c. introdotto dal D.lgs. n. 117/2017 con il quale, tra l'altro, sono state disciplinate le operazioni di fusione e scissione degli enti del libro primo, a prescindere dalla loro qualificabilità in termini di "Enti del Terzo settore", come definiti dall'art. 4 del D.lgs. 117/2017.</p> <p>Posto che la nuova norma afferma l'applicabilità, nei limiti della compatibilità, delle regole che disciplinano la fusione e la scissione societarie, i notai hanno verificato tale compatibilità con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento; • situazione patrimoniale; • rapporto di cambio ed alla relativa stima; • relazione degli amministratori; • perizia sul valore del patrimonio dell'ente nelle fusioni e scissioni trasformatrice; • possibilità che la fusione o la scissione sia deliberata dall'organo amministrativo; • bilanci degli ultimi tre esercizi; • forme deliberative; • approvazione dell'autorità governativa ed al controllo notarile, con particolare riferimento alle regole di riconoscimento della personalità giuridica dettate dalla riforma del terzo settore; • diritto di recesso nelle associazioni; • dimezzamento dei termini legali previsto dalla normativa in materia di fusione societaria. <p>Lo studio si sofferma, inoltre, sui problemi che si pongono in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fusione o scissione di associazione in fondazione, con particolare riferimento ai quorum deliberativi; • fusione o scissione di fondazione in associazione riconosciuta, con particolare riferimento all'individuazione dei soggetti cui attribuire la qualità di associati all'esito dell'operazione. 	<p><u>CNN, studio n.77-2020/I</u></p>